

EDITORIALE "LA SPIGA"

SERVIZIO RITAGLI DALLA STAMPA
ITALIANA E STRANIERA

C. C. I. MILANO N. 388609

Direttore: Dott. ROBERTO ORTOLANI

MILANO - VIA DELLA SPIGA 9 - MILANO

Telefono 790-719 - C. C. P. N. 3-25853

Corrispondenza: Casella Postale N. 3752

IL POPOLO NUOVO

TORINO

24/2/1950

La Chiesa non approva gli obiettori di coscienza

Messa a punto di "Civiltà cattolica,"

Roma, 23 febbraio.

In merito alla proposta di legge presentata alla Camera a favore degli obiettori di coscienza, l'ultimo quaderno della Civiltà Cattolica rileva che se il pensiero della Chiesa non ha visto alcuna incompatibilità fra il servizio militare e la dottrina di carità e di amore predicata dal figlio di Dio, non è esatta l'interpretazione dei passi del vecchio e del nuovo Testamento sostenuta da coloro che si dichiarano favorevoli all'obiezione di coscienza.

Infatti, continua l'autorevole rivista, certi principi non possono essere indiscriminatamente applicati alla vita collettiva senza che ne segua l'impunità dei malva-

gi e la disgregazione sociale. Lo Stato poi non ha, in quanto tale, una vita futura dove potrà ricevere la ricompensa per le sue rinunzie, ma svolge e conchiude la sua missione sulla terra. E' suo dovere quindi tutelare se stesso e l'ordine nel rispetto di tutti i diritti con l'uso dei mezzi appropriati compreso l'uso della forza, sempre legittimo quando è messo al servizio della giustizia.

In conclusione i Giudici che hanno condannato il giovane Pinna a due anni di reclusione come renitente di leva, hanno compiuto il loro dovere.

La pericolosità del soggettivismo che, con la proposta di legge sull'obiezione di coscienza si intende rendere legale, si può già vedere in atto nel rifiuto degli operai di qualche industria di lavorare alla produzione delle armi e nel minacciato sciopero dei portuali per non scaricare le armi inviate dall'America ai Paesi occidentali aderenti al Patto Atlantico.

Ecco un'altra obiezione di coscienza non più individuale come quella del Pinna, ma collettiva, la quale diverrebbe automaticamente legittima ove venisse consacrata tale da una apposita legge la prima.